

D.g.r. 24 luglio 2017 - n. X/6931**Approvazione delle linee guida per l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali - l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 «Codice della strada» (di seguito «Codice») e s.m.i., in particolare:
 - l'articolo 10 che disciplina il transito di «veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità»;
 - l'articolo 104, comma 8, e l'articolo 114, comma 3, che disciplinano rispettivamente il transito delle «macchine agricole eccezionali» e il transito delle «macchine operatrici eccezionali»;
- il d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada» (di seguito «Regolamento») e s.m.i., in particolare:
 - gli artt. dal 13 al 20 che disciplinano nello specifico per i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 10 del Codice le modalità di presentazione dell'istanza e di rilascio dell'autorizzazione alla circolazione;
 - gli artt. 268 e 306 che disciplinano le modalità di presentazione dell'istanza e di rilascio dell'autorizzazione alla circolazione per le macchine agricole eccezionali di cui all'art. 104 e per le macchine operatrici eccezionali di cui all'art. 114 del Codice;

Richiamate:

- la l.r. 4 maggio 2001 n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale» e s.m.i.;
- la l.r. 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti» e s.m.i.;
- la l.r. 26 maggio 2017 n. 15 «Legge di Semplificazione 2017»;

Rilevato che:

- la l.r. n. 6/2012, all'art. 42, disciplina la materia dei trasporti eccezionali delegando alla Città Metropolitana di Milano e alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10, al comma 8 dell'art. 104 e al comma 3 dell'art. 114 del d.lgs. n. 285/1992; assegna alla Giunta Regionale l'adozione di Linee Guida con finalità di indirizzo e di coordinamento della materia;
- la l.r. n. 15/2017, all'art. 18, ha modificato l'art. 42 della l.r. 6/2012 e l'art. 3 bis della l.r. 9/2001: disciplinando la pubblicazione da parte degli enti proprietari delle strade delle cartografie o gli elenchi strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché la costituzione dell'archivio stradale regionale, ivi inclusi i dati riguardanti le strade percorribili dai veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, compresa l'indicazione della massa e della sagoma limite o altri vincoli puntuali; prevedendo che la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima, definisca le tipologie di cartografie e le modalità di redazione degli elenchi strade da pubblicare;

Considerata la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 giugno 2017 n. 293 che richiama alcuni adempimenti previsti dalla vigente normativa di competenza degli Enti proprietari o concessionari di strade in materia di autorizzazioni alla circolazione di veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, in particolare per il catasto delle strade, l'istruttoria preventiva, il coordinamento tra Enti, le prescrizioni e la tutela della strada;

Preso atto che con d.g.r. 17 ottobre 2016 n. X/5693 è stato approvato lo schema di accordo per la costituzione a titolo gratuito del diritto d'uso del programma «Trasporti Eccezionali» tra Regione Lombardia e Città Metropolitana di Venezia, sottoscritto il 25 ottobre 2016;

Considerato che, con finalità di semplificazione e coordinamento, Regione potrà rendere disponibile l'uso del programma «Trasporti Eccezionali» a Città Metropolitana di Milano e alle Province lombarde da settembre 2017, garantendo omogeneità nella gestione dei procedimenti relativi ai trasporti eccezionali e contribuendo a qualificare i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione agli autotrasportatori, in un'ottica di semplificazione amministrativa e dematerializzazione;

Ritenuto opportuno disciplinare le tipologie di cartografie e le modalità di redazione degli elenchi strade da pubblicare

da parte degli Enti proprietari, in attuazione dell'art. 42, comma 6 bis, della l.r. n. 6/2012, nell'ambito delle Linee Guida di cui al comma 1 della medesima norma, in quanto discipline tra loro strettamente collegate e, anche, per finalità di semplificazione amministrativa;

Viste le allegate «Linee Guida all'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali - l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

Dato atto che le Linee Guida sono state valutate e condivise negli incontri del tavolo tecnico costituito da Regione, Città Metropolitana e Province, coerentemente con le attività in corso da parte di Regione, con il supporto tecnico specifico di Lombardia Informatica S.p.A., per l'operatività del programma «Trasporti Eccezionali» e il successivo utilizzo da parte degli Enti autorizzanti, volto alla semplificazione di tutte le fasi dell'autorizzazione, dalla presentazione dell'istanza allo svolgimento dell'istruttoria e alla emanazione del provvedimento autorizzativo;

Dato altresì ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Visti la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'obiettivo TER 1005.304 del vigente PRS «Riqualificazione e potenziamento della rete stradale di interesse regionale»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le allegate «Linee Guida all'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali - l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, con efficacia delle presenti Linee Guida dalla data di pubblicazione;

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

“ALLEGATO A”



Linee Guida all'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42

a cura della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
Unità Organizzativa Infrastrutture Viarie e Aeroportuali

Documento approvato con D.G.R. n. del

Indice

1. INTRODUZIONE
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. TAVOLO DI COORDINAMENTO
4. DEFINIZIONI
5. VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI
6. DISCIPLINA AUTORIZZATIVA
7. CARTOGRAFIA DEGLI ITINERARI PERCORRIBILI PER I VEICOLI ECCEZIONALI E I
TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ

1. Introduzione

Sono considerati eccezionali i veicoli e i trasporti che nella propria configurazione superino, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma e/o massa di cui agli artt. 61 e 62 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" (a seguire "Codice").

I veicoli eccezionali, i trasporti in condizioni di eccezionalità, i mezzi d'opera, le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, per circolare su strada, ai sensi del Codice, devono essere in possesso di specifica autorizzazione.

Le funzioni autorizzative alla circolazione dei veicoli e trasporti sopra menzionati, relativamente alla rete stradale regionale, esclusa la rete autostradale e stradale nazionale definita con D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 461 e successivi aggiornamenti, sono delegate dalla normativa regionale alla Città Metropolitana di Milano e alle Province.

Le presenti Linee Guida hanno pertanto finalità di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione, sulla rete stradale regionale, dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali, nonché per la semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi di rilascio, in attuazione dell'art. 42 della L.R. 4 aprile 2012 n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti" e successive modifiche ed integrazioni, del Codice e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (a seguire "Regolamento").

Per dotarsi di un ulteriore strumento per la semplificazione e la omogeneizzazione delle procedure autorizzative, Regione Lombardia ha sottoscritto, il 25 ottobre 2016, con la Città Metropolitana di Venezia l'Accordo per la costituzione a titolo gratuito del diritto d'uso del programma "Trasporti Eccezionali" (schema approvato con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. X/5693) ed ha affidato a Lombardia Informatica S.p.A. l'incarico di personalizzazione del programma per estenderne l'utilizzo alle Province ed a Città metropolitana di Milano.

Il programma "Trasporti Eccezionali" consentirà di ottimizzare e uniformare la gestione dei procedimenti amministrativi mediante la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, dall'istanza all'emissione dei relativi atti autorizzativi, rispondendo così alle esigenze sia degli Enti autorizzanti sia degli operatori del settore. Le Linee Guida tengono pertanto in considerazione anche l'impostazione del programma e le potenzialità in termini di semplificazione di tutte le fasi dell'autorizzazione.

Per tutto quanto non esplicitato nelle presenti Linee guida si rimanda alla norme in vigore, in particolare all'art. 42 della L.R. 6/2012, al Codice ed al Regolamento.

2. Riferimenti normativi

D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 *"Nuovo codice della strada"* e successive modifiche e integrazioni.

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"* (a seguire *"Regolamento"*) e successive modifiche e integrazioni.

D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*.

Circolari/Direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 189/2005, 299/2006, 3911/2013, 4214/2014, 293/2017.

L.R. 5 gennaio 2000 n. 1 *"Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"*.

L.R. 9 maggio 2001 n. 9 *"Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale"* e successive modifiche e integrazioni.

L.R. 4 aprile 2012 n. 6 *"Disciplina del settore dei trasporti"*, art. 42, e successive modifiche e integrazioni.

L.R. 26 maggio 2017 n. 15 *"Legge di Semplificazione 2017"*, art. 18.

D.G.R. 27 luglio 2001 n. VII/5761 *"Approvazione dell'Accordo tra il Direttore Generale alle OO.PP. e l'UPL, inerente la definizione delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli in condizioni eccezionali e dei mezzi agricoli e di autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 Kw – legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1"*.

3. Tavolo di coordinamento

Al fine di dare attuazione alle presenti linee guida, nel rispetto dei principi di leale collaborazione, semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, è istituito il tavolo di coordinamento sui trasporti eccezionali (di seguito denominato "TCTE"), con l'obiettivo di coordinare le azioni e gli interventi per la mobilità dei trasporti eccezionali delle merci, rispondendo efficacemente alle esigenze di chi opera quotidianamente nel settore, e di monitorarne l'attuazione.

Il TCTE costituisce sede stabile di incontro tecnico tra Regione Lombardia, Città metropolitana e Province, ulteriori soggetti proprietari e/o gestori della rete stradale/infrastrutturale e operatori, in cui affrontare congiuntamente le tematiche di settore, anche formulando proposte normative. All'esame del Tavolo possono essere affrontate questioni puntuali di particolare rilievo che necessitano di una valutazione comune, al fine di delineare le possibili azioni regionali tese a migliorare l'efficienza e la competitività del sistema economico lombardo, anche supportando istanze da trasferire a livello nazionale.

Da un punto di vista metodologico/organizzativo il TCTE può operare per Gruppi di Lavoro ristretti, dedicati a singole questioni afferenti il tema generale, come, a titolo esemplificativo, e non esaustivo: definizione delle cartografie relative agli itinerari percorribili; acquisizione sistematica delle informazioni inerenti la percorribilità di ponti, viadotti, ecc.; implementazione e sviluppo dell'Archivio Stradale Regionale ai sensi dell'art. 3 bis della l.r. 9/2001; analisi degli itinerari percorribili dai trasporti eccezionali in relazione alla logistica e all'intermodalità; monitoraggio dell'operatività del programma "Trasporti Eccezionali" e confronto sull'eventuale implementazione di sue funzionalità specifiche.

Il TCTE è coordinato dalla DG Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia, che potrà coinvolgere nei lavori, qualora opportuno o necessario, le ulteriori DG regionali interessate nonché i rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, in relazione alla peculiarità degli argomenti in esame.

4. Definizioni

- **Itinerario/Percorso:** descrive il tracciato seguito nello spostamento, da origine a destinazione, che deve essere individuato su supporto cartografico o con elenchi strade puntuali. Ha una origine e una destinazione finale invariabili; è ripetitivo se restano inalterate le tratte stradali sulle quali avviene il transito; può essere modificato dall'Ente proprietario per motivi di viabilità e sicurezza del traffico.
- **Area:** ambito territoriale che comprende l'itinerario dello spostamento - da origine a destinazione - e i possibili tracciati alternativi richiesti dall'operatore in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione, individuati in ragione delle caratteristiche della viabilità e della sicurezza del traffico; l'area non può estendersi all'intero territorio regionale.
- **Viaggio:** comprende oltre allo spostamento di sola andata anche l'andata e il ritorno, con condizioni di andata a carico e di ritorno a vuoto, o viceversa, in base alle esigenze funzionali dello specifico trasporto da effettuare.
- **Carico del trasporto in condizione di eccezionalità:** in relazione all'art. 10, comma 2, lettera b), del Codice, deve essere caratterizzato dalla presenza di almeno un elemento che per essere trasportato richiede l'utilizzo di un veicolo o complesso di veicoli eccezionali. Le condizioni di eccezionalità si riferiscono al trasporto di cose indivisibili le cui dimensioni e/o massa eccedono i limiti stabiliti dall'art. 61 e/o dall'art. 62 del Codice.
- **Cose indivisibili:** quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli artt. 61 o 62 del Codice, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. Veicoli e trasporti eccezionali

Veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità

Lo stato di veicolo eccezionale risulta dalla carta di circolazione.

E' eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli artt. 61 e 62 del Codice.

E' considerato trasporto in condizione di eccezionalità:

- il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti dall'art. 62 del Codice;
- il trasporto che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli artt. 61 e 62 del Codice, di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, prodotti siderurgici e laminati grezzi coils;
- il trasporto effettuato con veicoli:
 - il cui carico indivisibile sporge posteriormente più di 3/10 oltre la sagoma del veicolo;
 - il cui carico indivisibile sporge posteriormente per meno di 3/10 sulla lunghezza del veicolo ma che supera il limite di sagoma laterale;
 - il cui carico sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
 - destinati al trasporto di mezzi eccedenti le sagome limite;
 - destinati al trasporto di contenitori o casse mobili di tipo unificato oltre i limiti di sagoma o massa;
 - costituenti mezzi d'opera quando eccedono i limiti di massa;
 - con carrozzeria ad altezza variabile per trasporto di animali vivi, balle o rotoli di paglia, macchine operatrici o agricole.

Per ulteriori specifiche si fa riferimento all'art. 10 comma 2 e seguenti del Codice e all'art. 13 comma 2 lettera B) del Regolamento in considerazione delle specificità di alcune categorie di veicoli e trasporti eccezionali.

Mezzi d'opera

I mezzi d'opera (art. 54 comma 1 lettera n del Codice) comprendono i veicoli o complessi di veicoli dotati di particolari attrezzature per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia e stradale, di escavazione mineraria e simili ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia.

Macchine operatrici

Sono macchine operatrici (artt. 58 e 114 del Codice) quelle semoventi o trainate, a ruote o cingoli, destinate a operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature; le stesse si distinguono in: macchine operatrici per l'edilizia e stradali, ripristino traffico, macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili; veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli artt. 61 e 62 del Codice sono considerate macchine operatrici eccezionali.

Macchine agricole

Sono macchine agricole (artt. 57 e 104 del Codice) le macchine a ruote o a cingoli destinate all'impiego agricolo e forestale che possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto di prodotti agricoli nonché di addetti alle lavorazioni e attrezzature agricole utili a tali attività. L'art. 104 del Codice ne definisce le sagome e masse limite.

Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle specificate all'art. 104 del Codice sono considerate macchine agricole eccezionali.

6. Disciplina autorizzativa

I trasporti e i veicoli eccezionali, i mezzi d'opera (fatto salvo quanto specificato dal Codice, in particolare dall'art. 226), le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali per circolare su strada sono soggetti a specifiche autorizzazioni (artt. 10, 104 e 114 del Codice).

L'istanza di autorizzazione alla circolazione è presentata:

- alla Città Metropolitana di Milano e alle Province per autorizzazioni relative a strade regionali, provinciali e comunali nel territorio di Regione Lombardia;
- al compartimento ANAS territorialmente competente per le autorizzazioni relative a strade statali;
- ai concessionari per le autorizzazioni relative alle autostrade;
- al Comando Militare di Zona per le autorizzazioni relative a strade militari.

In base all'art. 13 del Regolamento **i tipi di autorizzazione alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali di cui all'art. 10 del Codice sono** i seguenti:

Autorizzazione singola: valida per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio su un unico itinerario individuato da origine e destinazione e composto da tratte stradali specificamente autorizzate;

Autorizzazione multipla: valida per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio sull'itinerario o area specificatamente indicati; l'autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, rimanga invariato l'itinerario e tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto dall'art. 13, comma 7, del Regolamento;

Autorizzazione periodica: valida per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di rilascio sull'itinerario o area specificatamente indicati; è rilasciata quando ricorrono **congiuntamente** le condizioni previste all'art. 13 comma 2 del Regolamento (vedasi anche Direttive MIT 3911/2013 e 4214/2014).

Non sono soggetti al rilascio di autorizzazione, in particolare, i veicoli indicati all'art. 10, comma 6 lettere a), b), b-bis), comma 7 (se sussistono tutte le condizioni ivi previste), commi 11, 12 (e art. 12 del Regolamento) 13 e 14, del Codice.

Dal momento dell'operatività del programma "Trasporti Eccezionali" l'intero procedimento si svolgerà esclusivamente in via informatica. L'istanza finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione deve pertanto essere presentata dall'operatore attraverso il programma "Trasporti Eccezionali".

L'**istanza di autorizzazione**, sottoscritta dal legale rappresentante (o suo delegato), è presentata alla Provincia/Città metropolitana in cui risiede il richiedente/ditta incaricata al trasporto ovvero a una delle Province/Città Metropolitana territorialmente interessate dal transito. Dalla data di operatività del programma "Trasporti Eccezionali", al fine anche di favorire un'organica distribuzione delle richieste con una conseguente auspicabile riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni, le relative istanze sono indirizzate preferibilmente alla Provincia/Città Metropolitana di residenza del richiedente.

L'istanza è presentata almeno **quindici giorni prima** della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.

L'autorizzazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, è rilasciata **entro quindici giorni di calendario** dalla presentazione dell'istanza.

I termini di rilascio e quelli di presentazione possono essere ridotti per le ragioni indicate all'art. 14 comma 2 del Regolamento. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata; se su istanza

motivata, la domanda è evasa nel termine massimo di tre giorni lavorativi, l'ente rilasciante ha facoltà, motivando, di richiedere i diritti d'urgenza.

L'istanza deve espressamente indicare l'itinerario e/o area interessati dal transito. L'itinerario e/o area devono preferibilmente far riferimento alle cartografie/elenchi strade pubblicati sui siti istituzionali dagli enti proprietari, qualora rientranti nelle fattispecie di cui al successivo paragrafo 7.

L'istanza, completa della documentazione indicata all'art. 14 del Regolamento, è soggetta a imposta di bollo. Con l'utilizzo del programma "Trasporti Eccezionali" le marche da bollo richieste dal Codice della Strada e Regolamento sono gestite in modo virtuale.

In caso di domanda irregolare o incompleta i termini del procedimento sono interrotti. L'Ufficio competente comunica, sempre mediante il programma "Trasporti eccezionali", qualora disponibile, l'elenco dei documenti mancanti o eventuali altri motivi per i quali la domanda non può essere istruita, dando il termine massimo di 10 giorni per provvedere; i termini ricominciano a decorrere dal momento della perfezionamento della domanda.

Nel caso di particolari tipologie di merce trasportata, per la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio o per altre rilevanti motivazioni, il soggetto che autorizza la circolazione del trasporto/veicolo eccezionale può chiedere chiarimenti ed eventuali specifiche tecniche rispetto alla natura e alla tipologia del trasporto.

Qualora l'itinerario e/o area indicati nell'istanza non consentano il transito del veicolo o trasporto eccezionale con adeguate condizioni di sicurezza, l'Ente autorizzante, ovvero proprietario o gestore chiamato ad esprimere un nulla osta o parere, può proporre o concordare con il richiedente un percorso alternativo adeguato oppure invitare il richiedente medesimo alla ricerca di un percorso alternativo riformulando l'istanza di autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

L'autorizzazione è altresì rilasciata **previo ottenimento dei nulla osta previsti all'art. 14 comma 1 del Regolamento e dei pareri**, debitamente sottoscritti, degli altri Enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessati al trasporto. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 42 comma 6 bis della L.R. 6/2012.

Gli Enti interessati esprimono il parere richiesto entro dieci giorni; in caso di mancata comunicazione del parere entro il termine previsto, il medesimo parere si intende positivamente espresso ai sensi dell'art. 42 comma 6 della l.r. n. 6/2012.

In presenza di opere d'arte, quali ad esempio cavalcavia stradali e ferroviari, che realizzano interferenza tra due infrastrutture per le quali la proprietà delle strutture non coincide con la proprietà della sovrastruttura stradale, l'Ente autorizzante chiede ai proprietari e gestori delle strutture, anche avvalendosi della collaborazione delle Province o della Città metropolitana territorialmente interessate dall'interferenza stessa, parere al rilascio dell'autorizzazione, in relazione al carico limite ammissibile per ogni manufatto, in assenza o associato a specifiche prescrizioni di transito.

L'autorizzazione alla circolazione rilasciata, nei limiti della rete regionale, è unica e ha valore per l'intero itinerario o area specificatamente indicati.

Nell'autorizzazione devono essere indicati i percorsi e/o gli elenchi strade compatibili con il transito rilevati o dalle cartografie/elenchi strade pubblicati, ai sensi dell'art. 42 comma 6 bis della L.R. 6/2012, oppure oggetto di specifici nulla osta/pareri, ai sensi dell'art. 42 comma 6 della stessa legge regionale.

Nell'autorizzazione sono indicate **tutte le prescrizioni** per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione; la stessa può imporre percorsi prestabiliti, limiti di velocità da rispettare e un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal Codice e dal Regolamento.

In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinato al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore (art. 16 comma 9 del Regolamento).

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione (art. 17 comma 5 del Regolamento).

E' facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

Come specificato nella Direttiva MIT 293/2017, deve essere attentamente valutato il rilascio di autorizzazioni periodiche nel caso ricorrano particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele anche in relazione alla necessità o meno di eseguire opere di rafforzamento permanenti, eventualmente optando per il rilascio di autorizzazioni singole o, se del caso, multiple, limitando il numero dei viaggi in base alle esigenze di salvaguardia delle infrastrutture.

Ai sensi dell'art. 42 comma 6 bis della L.R. 6/2012, ogni Ente proprietario delle strade redige e pubblica sul proprio sito istituzionale la cartografia o gli elenchi strade della rete viaria di competenza, percorribile dai veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità, in conformità con quanto stabilito nelle presenti Linee Guida (punto 7) e contenenti altresì tutte le limitazioni (sagoma, massa, carico per asse) e vincoli puntuali per la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio stradale.

Dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente proprietario della documentazione richiamata al capoverso precedente, la stessa sostituirà il nulla osta o il parere da richiedersi da parte dell'Ente autorizzante, **qualora i veicoli/trasporti che si intendono autorizzare rientrino nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie/elencchi strade pubblicati.**

Pertanto la pubblicazione delle cartografie/elencchi strade non sostituisce l'autorizzazione alla circolazione dei veicoli/trasporti eccezionali, ma assolve la funzione di nulla osta/parere qualora sussistano tutte le condizioni disciplinate all'art. 42 comma 6 bis della L.R. 6/2012.

L'Ente proprietario della strada deve immediatamente segnalare eventuali variazioni delle condizioni di percorribilità delle reti stradali, o criticità rilevate nelle ordinarie attività di controllo e vigilanza, mediante segnaletica stradale in loco (o eventualmente apponendo segnalazioni specifiche), con contestuale aggiornamento della relativa cartografia (o elenchi strade) e tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana ed alle Province interessate.

L'Ente proprietario provvede, inoltre, entro il **30 aprile di ogni anno** all'aggiornamento di ogni cartografia e alla relativa pubblicazione sul proprio sito istituzionale; in assenza di tale adempimento ogni cartografia già pubblicata si intende integralmente confermata.

In caso di mancata pubblicazione della cartografia o degli elenchi strade o nel caso di istanze di autorizzazione non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie o degli elenchi strade pubblicati, si applica quanto previsto all'art. 42, comma 6, della L.R. 6/2012.

Se il trasporto eccezionale è causa di maggior usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve essere determinato l'ammontare dell'**indennizzo**, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dall'art. 18 del Regolamento. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento di eventuali **accertamenti tecnici preventivi** e all'**organizzazione del traffico** eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle **opere di rafforzamento indispensabili**.

Sin dal momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione, e per tutta la durata della stessa, possono essere richieste **modifiche o integrazioni** - con adeguamento degli oneri di istruttoria e dell'eventuale indennizzo d'usura - purché opportunamente motivate, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi di modifica della ragione sociale con invarianza di partita IVA del richiedente, di modifica della data di inizio validità, di veicoli di riserva, di numero di viaggi o

di tratte stradali comprese nel medesimo percorso nel caso di autorizzazioni singole o multiple, di percorsi o elenchi di strade nel caso di autorizzazioni periodiche.

Nel caso di autorizzazioni singole e multiple, a provvedimento già rilasciato, la variazione del percorso comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.

È previsto il rilascio di una **nuova autorizzazione** con pagamento degli oneri di istruttoria:

- nel caso in cui si renda necessaria la modifica di una delle 5 targhe dei rimorchi di riserva precedentemente indicati nell'autorizzazione periodica;
- nel caso in cui si renda necessaria la modifica del veicolo trainante precedentemente indicato nell'autorizzazione, ad esclusione delle autorizzazioni singole e multiple;
- nel caso in cui si renda necessario la modifica di una delle 5 targhe dei rimorchi di riserva o delle motrici precedentemente indicati nell'autorizzazione singola o multipla.

Le autorizzazioni in scadenza o scadute possono essere **rinnovate** per un massimo di tre volte per un periodo di validità complessiva dell'autorizzazione non superiore a tre anni e solo se tutti i dati, riferiti sia al veicolo o complesso di veicoli sia al suo carico, e il percorso stradale sono rimasti invariati (art. 15 comma 1 del Regolamento).

La **proroga è consentita solo** per le **autorizzazioni singole e multiple** a seguito del primo rilascio e non dei rinnovi successivi; non sono consentiti rinnovi se si è già usufruito di proroga (Direttive MIT 3911/2013 e 4214/2014).

La **proroga** è consentita una sola volta per un periodo non superiore a quello inizialmente concesso. L'istanza di proroga, completa della documentazione prevista all'art. 15 del Regolamento, è presentata prima della scadenza dell'autorizzazione.

All'atto di rinnovo o proroga dell'autorizzazione l'ente competente al rilascio ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

Le autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali (artt. 104 e 114 del Codice, artt. 268 e 306 del Regolamento, art. 42 della L.R. 6/2012) sono rilasciate dalla Provincia in cui risiede il richiedente o da una delle Province territorialmente interessate dal transito dello specifico trasporto.

L'istanza, sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola, deve essere completa della documentazione richiamata all'art. 268 del Regolamento e deve indicare l'itinerario e/o area interessati dal transito.

L'Ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza, rilascia l'autorizzazione previo ottenimento dei nulla osta degli altri enti interessati al transito; l'autorizzazione deve essere completa di prescrizioni e cautele.

Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri Enti, gli stessi rispondono entro 10 giorni dalla richiesta del medesimo.

Il tempo che intercorre tra tale richiesta e il rilascio di nulla osta costituisce interruzione del termine previsto per l'Ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione.

I termini di rilascio delle autorizzazioni e nulla osta possono essere ridotti per le ragioni indicate all'art. 268 comma 2 del Regolamento.

La durata massima dell'autorizzazione per le **macchine agricole eccezionali** è compresa tra i 4 mesi e i 2 anni, rinnovabile.

La durata massima dell'autorizzazione per le **macchine operatrici eccezionali** è annuale, rinnovabile.

Ai sensi dell'art. 268 comma 3 del Regolamento, i titolari delle autorizzazioni accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità di tutto l'itinerario prescelto per il transito del veicolo, nonché l'assenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso.

L'autorizzazione rilasciata per i trasporti e veicoli in condizione di eccezionalità, per le macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali, nei limiti della rete regionale, è unica e ha valore per l'intero itinerario o area specificatamente indicati.

Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento gli Enti autorizzanti sono tenuti ad istituire e tenere aggiornato l'archivio delle autorizzazioni rilasciate.

Spese d'istruttoria

Per garantire omogeneità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni sul territorio regionale, specie con l'operatività del programma "Trasporti Eccezionali", è necessario che i costi delle istruttorie, differenziati in funzione della tipologia di autorizzazione richiesta e di atto rilasciato, siano omogenei su tutto il territorio regionale.

A tale scopo, sarà definito uno specifico accordo tra Regione Lombardia, Città Metropolitana e Province interessate, sulla base delle proposte tecniche formulate dal TCTE.

7. Cartografia degli itinerari percorribili per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità

Nelle more della costituzione dell'Archivio Stradale Regionale ed ai fini della massima semplificazione delle procedure autorizzative, gli Enti proprietari delle strade redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale le cartografie (o gli elenchi di strade) che rappresentano le strade di competenza percorribili dai trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, nel rispetto delle indicazioni in seguito riportate e delle priorità qui indicate:

- strade classificate di interesse regionale di primo e secondo livello, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9/2001;
- tratte stradali prossime a importanti poli economici presenti nel territorio;
- strade alternative alle precedenti per il transito di alcune categorie di veicoli/trasporti.

Per rendere omogenee le informazioni nelle cartografie degli Enti proprietari, redatte ai sensi dell'art. 42, comma 6 bis, della L.R. 6/2012, sono definite di seguito le **legende unitarie regionali** con riferimento alle seguenti tipologie di trasporti e veicoli eccezionali,

- A. **33 ton.** - Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.
- B. **40 ton.** - Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.
- C. **56 ton.** - Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 56 ton.
- D. **72 ton.** - Complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 72 ton.
- E. **108 ton.** - Veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
- F. **Pali** - veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione.
- G. **Carri** - veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
- H. **Coils** - veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
- I. **Pre 25 x 75** - complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 ton.
- J. **Pre 25 x 108** - complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.
- K. **Pre 35 x 108** - complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.

Nella stesura di ogni cartografia (o elenco strade) l'Ente competente valuta la transitabilità degli itinerari rispetto anche alle sagome degli stessi trasporti/veicoli eccezionali, evidenziando le limitazioni puntuali presenti nelle strade di propria competenza.

Per la specifica tipologia di carico/veicolo, in ogni cartografia sono indicati i limiti puntuali presenti negli itinerari, in particolare: gallerie; linee aeree; passaggi a livello; ponti; sottopassi; strettoie.

Nelle cartografie è altresì indicata la delimitazione dei centri abitati, ai sensi dell'art. 4 del Codice.

Gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a redigere e pubblicare le cartografie/elenchi strade sopra indicati, riferiti almeno agli itinerari ritenuti prioritari, entro il **30 ottobre 2017**.

Dette cartografie/elenchi devono riguardare prioritariamente le strade percorribili interessate dai più frequenti transiti eccezionali per le diverse tipologie di veicoli; con successivi aggiornamenti può essere implementata o modificata la rete percorribile in base alle risultanze delle verifiche tecniche puntuali eseguite sulla rete e sulle opere d'arte stradali.

Per gli anni successivi al 2017, la cartografia/elenchi strade sono aggiornati entro il **30 aprile** di ogni anno.

Eventuali variazioni delle condizioni di percorribilità delle reti stradali o criticità rilevate nelle ordinarie attività di controllo e vigilanza **devono essere immediatamente segnalate** mediante segnaletica stradale in loco (o eventualmente apponendo segnalazioni specifiche), con contestuale aggiornamento della relativa cartografia (o elenchi strade).

Si ribadisce che la pubblicazione, da parte degli Enti proprietari, sul proprio sito istituzionale della cartografia o elenchi strade (contenenti tutte le informazioni sopra richiamate) ha valore di espressione di nulla osta/parere per gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni.

Pertanto, qualora gli Enti proprietari della rete viaria procedano con gli aggiornamenti delle cartografie o elenchi strade pubblicate, anche fuori dalle scadenze sopra indicate, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a Regione, Città metropolitana e Province.

La Città Metropolitana di Milano e le Province, acquisite le cartografie (o elenchi strade) degli Enti proprietari inclusi nel territorio di competenza, possono redigere una cartografia d'insieme del proprio territorio e provvedere alla pubblicazione delle relative informazioni sul proprio sito istituzionale.

Tali cartografie provinciali, se disponibili, sono trasmesse a Regione Lombardia al fine di implementare l'Archivio Stradale Regionale.

Regione Lombardia si impegna, nell'ambito delle attività di sviluppo e aggiornamento dell'Archivio Stradale Regionale, a redigere le cartografie regionali per la circolazione dei veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità sulla base delle cartografie e delle informazioni acquisite dagli Enti proprietari delle strade.

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ – l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

LOGO e nome Ente

Aggiornamento cartografia: gg/mm/anno

**STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL ... CM/PROVINCIA/COMUNE DI ...
33 ton. - Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.**

	Confine provinciale (con indicazione nome Province)	
	Confini comunali	
	Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada	
	Laghi	
	Sistema idrico principale	
	Aeroporti	(simbolo)
	Porti	(simbolo)
	Rete Autostradale	(doppia linea grigia)
	Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)	(linea grigia)
	Rete Ferroviaria	
	Strade di competenza percorribili da mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.	(linea di colore verde scuro)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di più gallerie, le stesse verranno indicate in cartografia con  e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

	Interruzione/limitazione temporanea	(simbolo semaforo)
	Gallerie	(punto di colore giallo)
	Linee aeree	(punto di colore arancione)
	Passaggio a livello	(punto di colore viola)
	Ponte/cavalcavia	(punto di colore rosso)
	Sottopasso	(punto di colore azzurro)
	Strettoia	(punto di colore verde)

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ – l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

LOGO e nome Ente

Aggiornamento cartografia: gg/mm/anno

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL ... CM/PROVINCIA/COMUNE DI ...
40 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.

- 

Confine provinciale (con indicazione nome Province)
- 

Confini comunali
- 

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada
- 

Laghi
- 

Sistema idrico principale
- 

Aeroporti (simbolo)
- 

Porti (simbolo)
- 

Rete Autostradale (doppia linea grigia)
- 

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) (linea grigia)
- 

Rete Ferroviaria
- 

Strade di competenza percorribili da mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton (linea di colore verde chiaro)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di più gallerie, le stesse verranno indicate in cartografia con  e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

- 

Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)
- 

Gallerie (punto di colore giallo)
- 

Linee aeree (punto di colore arancione)
- 

Passaggio a livello (punto di colore viola)
- 

Ponte/cavalcavia (punto di colore rosso)
- 

Sottopasso (punto di colore azzurro)
- 

Strettoia (punto di colore verde)

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ – l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

LOGO e nome Ente

Aggiornamento cartografia: gg/mm/anno

**STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL ... CM/PROVINCIA/COMUNE DI ...
56 ton. - Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 56 ton.**

	Confine provinciale (con indicazione nome Province)	
	Confini comunali	
	Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada	
	Laghi	
	Sistema idrico principale	
	Aeroporti	(simbolo)
	Porti	(simbolo)
	Rete Autostradale	(doppia linea grigia)
	Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)	(linea grigia)
	Rete Ferroviaria	
	Strade di competenza percorribili da mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 56 ton	(linea di colore bordeaux)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di più gallerie, le stesse verranno indicate in cartografia con  e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

	Interruzione/limitazione temporanea	(simbolo semaforo)
	Gallerie	(punto di colore giallo)
	Linee aeree	(punto di colore arancione)
	Passaggio a livello	(punto di colore viola)
	Ponte/cavalcavia	(punto di colore rosso)
	Sottopasso	(punto di colore azzurro)
	Strettoia	(punto di colore verde)

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ – l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

LOGO e nome Ente Aggiornamento cartografia: gg/mm/anno

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL ... CM/PROVINCIA/COMUNE DI ...
72 ton. - Complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 72 ton.

-  Confine provinciale (con indicazione nome Province)
-  Confini comunali
-  Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada
-  Laghi
-  Sistema idrico principale
-  Aeroporti (simbolo)
-  Porti (simbolo)
-  Rete Autostradale (doppia linea grigia)
-  Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) (linea grigia)
-  Rete Ferroviaria
-  **Strade di competenza percorribili da complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 72 ton** (linea di colore rosa)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di più gallerie, le stesse verranno indicate in cartografia con  e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

-  Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)
-  Gallerie (punto di colore giallo)
-  Linee aeree (punto di colore arancione)
-  Passaggio a livello (punto di colore viola)
-  Ponte/cavalcavia (punto di colore rosso)
-  Sottopasso (punto di colore azzurro)
-  Strettoia (punto di colore verde)

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ – l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

LOGO e nome Ente

Aggiornamento cartografia: gg/mm/anno

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL ... CM/PROVINCIA/COMUNE DI ...

108 ton. - Veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 108 ton con limite di carico per asse di 13 ton.

	Confine provinciale (con indicazione nome Province)	
	Confini comunali	
	Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada	
	Laghi	
	Sistema idrico principale	
	Aeroporti	(simbolo)
	Porti	(simbolo)
	Rete Autostradale	(doppia linea grigia)
	Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)	(linea grigia)
	Rete Ferroviaria	
	Strade di competenza percorribili da veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 108 ton con limite di carico per asse di 13 ton.	(linea di colore blu)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di più gallerie, le stesse verranno indicate in cartografia con  e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

	Interruzione/limitazione temporanea	(simbolo semaforo)
	Gallerie	(punto di colore giallo)
	Linee aeree	(punto di colore arancione)
	Passaggio a livello	(punto di colore viola)
	Ponte/cavalcavia	(punto di colore rosso)
	Sottopasso	(punto di colore azzurro)
	Strettoia	(punto di colore verde)

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ – l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

LOGO e nome Ente

Aggiornamento cartografia: gg/mm/anno

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL ... CM/PROVINCIA/COMUNE DI ...
Pali – veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione.

	Confine provinciale (con indicazione nome Province)	
	Confini comunali	
	Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada	
	Laghi	
	Sistema idrico principale	
	Aeroporti	(simbolo)
	Porti	(simbolo)
	Rete Autostradale	(doppia linea grigia)
	Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)	(linea grigia)
	Rete Ferroviaria	
	Poli di origine/destinazione TE	(quadrato arancione)
	Strade di competenza percorribili da veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione	(linea di colore rosso)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di più gallerie, le stesse verranno indicate in cartografia con  e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

	Interruzione/limitazione temporanea	(simbolo semaforo)
	Gallerie	(punto di colore giallo)
	Linee aeree	(punto di colore arancione)
	Passaggio a livello	(punto di colore viola)
	Ponte/cavalcavia	(punto di colore rosso)
	Sottopasso	(punto di colore azzurro)
	Strettoia	(punto di colore verde)

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ – l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

LOGO e nome Ente

Aggiornamento cartografia: gg/mm/anno

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL ... CM/PROVINCIA/COMUNE DI ...

Carri - veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.

	Confine provinciale (con indicazione nome Province)	
	Confini comunali	
	Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada	
	Laghi	
	Sistema idrico principale	
	Aeroporti	(simbolo)
	Porti	(simbolo)
	Rete Autostradale	(doppia linea grigia)
	Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)	(linea grigia)
	Rete Ferroviaria	
	Poli di origine/destinazione TE	(quadrato arancione)
	Strade di competenza percorribili da veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.	(linea di colore arancione)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di più gallerie, le stesse verranno indicate in cartografia con  e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

	Interruzione/limitazione temporanea	(simbolo semaforo)
	Gallerie	(punto di colore giallo)
	Linee aeree	(punto di colore arancione)
	Passaggio a livello	(punto di colore viola)
	Ponte/cavalcavia	(punto di colore rosso)
	Sottopasso	(punto di colore azzurro)
	Strettoia	(punto di colore verde)

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ – l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

LOGO e nome Ente Aggiornamento cartografia: gg/mm/anno

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL ... CM/PROVINCIA/COMUNE DI ...

Coils - veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.

	Confine provinciale (con indicazione nome Province)	
	Confini comunali	
	Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada	
	Laghi	
	Sistema idrico principale	
	Aeroporti	(simbolo)
	Porti	(simbolo)
	Rete Autostradale	(doppia linea grigia)
	Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)	(linea grigia)
	Rete Ferroviaria	
	Poli di origine/destinazione TE	(quadrato arancione)
	Strade di competenza percorribili da veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.	(linea di colore azzurro)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di più gallerie, le stesse verranno indicate in cartografia con  e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

	Interruzione/limitazione temporanea	(simbolo semaforo)
	Gallerie	(punto di colore giallo)
	Linee aeree	(punto di colore arancione)
	Passaggio a livello	(punto di colore viola)
	Ponte/cavalcavia	(punto di colore rosso)
	Sottopasso	(punto di colore azzurro)
	Strettoia	(punto di colore verde)

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ – l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

LOGO e nome Ente

Aggiornamento cartografia: gg/mm/anno

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL ... CM/PROVINCIA/COMUNE DI ...

Pre 25 x 75 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 ton.

	Confine provinciale (con indicazione nome Province)	
	Confini comunali	
	Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada	
	Laghi	
	Sistema idrico principale	
	Aeroporti	(simbolo)
	Porti	(simbolo)
	Rete Autostradale	(doppia linea grigia)
	Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)	(linea grigia)
	Rete Ferroviaria	
	Poli di origine/destinazione TE	(quadrato arancione)
	Strade di competenza percorribili da complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 ton.	(linea di colore ocra)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di più gallerie, le stesse verranno indicate in cartografia con  e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

	Interruzione/limitazione temporanea	(simbolo semaforo)
	Gallerie	(punto di colore giallo)
	Linee aeree	(punto di colore arancione)
	Passaggio a livello	(punto di colore viola)
	Ponte/cavalcavia	(punto di colore rosso)
	Sottopasso	(punto di colore azzurro)
	Strettoia	(punto di colore verde)

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ – l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

LOGO e nome Ente Aggiornamento cartografia: gg/mm/anno
STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL ... CM/PROVINCIA/COMUNE DI ...

Pre 25 x 108 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.

- 

Confine provinciale (con indicazione nome Province)
- 

Confini comunali
- 

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada
- 

Laghi
- 

Sistema idrico principale
- 

Aeroporti (simbolo)
- 

Porti (simbolo)
- 

Rete Autostradale (doppia linea grigia)
- 

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) (linea grigia)
- 

Rete Ferroviaria
- 

Poli di origine/destinazione TE (quadrato arancione)
- 

Strade di competenza percorribili da complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton. (linea di colore viola)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di più gallerie, le stesse verranno indicate in cartografia con  e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

- 

Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)
- 

Gallerie (punto di colore giallo)
- 

Linee aeree (punto di colore arancione)
- 

Passaggio a livello (punto di colore viola)
- 

Ponte/cavalcavia (punto di colore rosso)
- 

Sottopasso (punto di colore azzurro)
- 

Strettoia (punto di colore verde)

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ – l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

LOGO e nome Ente

Aggiornamento cartografia: gg/mm/anno

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL ... CM/PROVINCIA/COMUNE DI ...

Pre 35 x 108 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.



Confine provinciale (con indicazione nome Province)



Confini comunali



Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada



Laghi



Sistema idrico principale



Aeroporti

(simbolo)



Porti

(simbolo)



Rete Autostradale

(doppia linea grigia)



Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)

(linea grigia)



Rete Ferroviaria



Poli di origine/destinazione TE

(quadrato arancione)

Strade di competenza percorribili complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.



(linea di colore marrone)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di più gallerie, le stesse verranno indicate in cartografia con  e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).



Interruzione/limitazione temporanea

(simbolo semaforo)



Gallerie

(punto di colore giallo)



Linee aeree

(punto di colore arancione)



Passaggio a livello

(punto di colore viola)



Ponte/cavalcavia

(punto di colore rosso)



Sottopasso

(punto di colore azzurro)



Strettoia

(punto di colore verde)

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ – l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

LOGO e nome Ente

Aggiornamento elenco: gg/mm/anno

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL ... CM/PROVINCIA/COMUNE DI ...

Riferito alla tipologia di trasporto/veicolo (*) avente massa (*) complessiva sino aton. e sagoma (*) di.....mt.

(*) da specificare in analogia a quanto previsto nelle legende delle cartografie di cui ai punti precedenti

Descrizione delle tratte ()**

ELENCO PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

ELENCO delle limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine () e dimensione (se applicabile):**

Interruzione/limitazione temporanea

Gallerie

Linee aeree

Passaggio a livello

Ponte/Cavalcavia

Sottopasso

Strettoia

Per ogni manufatto/interferenza deve essere indicato il nominativo del soggetto proprietario dell'opera d'arte interferita (se diverso)

() indicare il nominativo della strada, la progressiva chilometrica di inizio e fine dell'itinerario/limitazione completa di specifica relativa alla localizzazione.**